

**Legge Regionale 4 settembre 1996 n. 70**  
**"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"**

**Art. 55 – Fondo regionale per risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria**

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, e' costituito a cura della Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti ai proprietari o conduttori dei fondi. A tale fondo affluisce lo stanziamento regionale previsto dall'articolo 58 della presente legge.
2. La Giunta regionale ripartisce il fondo di cui al comma 1 come segue:
  - a) utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
  - b) agli A.T.C. e C.A. per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni a gestione programmata della caccia.
3. La Giunta regionale provvede a disciplinare, con apposito provvedimento, i criteri di riparto, il funzionamento e i meccanismi risarcitori del fondo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo, viene istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un apposito Comitato regionale.
4. Il Comitato e' composto da:
  - a) l'Assessore regionale competente che lo presiede o suo delegato;
  - b) gli Assessori provinciali alla caccia o un consigliere provinciale delegato dal Presidente della Provincia;
  - c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - d) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute;
  - e) un Presidente di un A.T.C. e un Presidente di un C.A. per ogni Provincia, designati d'intesa tra i rispettivi comitati di gestione;
  - f) un funzionario della Regione con compiti di segretario.
5. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nei terreni utilizzati per centri privati di produzione di fauna selvatica, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, zone per addestramento cani e gare cinofile, e' a carico dei soggetti che ne hanno la gestione. I danni devono essere risarciti entro novanta giorni dall'accertamento.
6. L'allevatore, il proprietario o il conduttore del fondo e' tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla Provincia o al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A., che procedono entro trenta giorni dalla denuncia alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezione, avvalendosi anche degli uffici regionali decentrati dell'agricoltura e alla liquidazione nei centottanta giorni successivi.